

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

*Copia*

**N. 27 del 24-09-2020**

**OGGETTO : BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI/SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E IL GRUPPO COMPRESO NEL BILANCIO CONSOLIDATO (PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO).**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore **12:00**, nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **SINDACO Arsenio MOLASCHI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Raffaele Pio Grassi**

Intervengono i Signori:

MOLASCHI Arsenio	SINDACO	Presente
FUSARI Chiara	VICE SINDACO	Assente
RIZZI Rosanna	ASSESSORE	Presente

**Totale Presenti 2**

**Totale Assenti 1**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO : BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI/SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E IL GRUPPO COMPRESO NEL BILANCIO CONSOLIDATO (PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO).**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni - in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11 bis di tale decreto, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, composto di conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato e relativi allegati, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), così come modificato dai D.M. 11 agosto 2017 e D.M. 28 Agosto 2018, il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Preso atto che:

- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 233 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;
- la commissione Arconet con FAQ n. 30 ha precisato che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono predisporre per la prima volta il bilancio consolidato nel 2019 con riferimento all'esercizio 2018;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del sopra citato principio contabile, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione al principio contabile stesso, evidenziando gli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
3. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
4. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11 ter, comma 2, del D.Lgs n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
5. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
6. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
7. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato inoltre che:

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Torrebelficino nei casi di:
  - a. *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
    1. totale dell'attivo,
    2. patrimonio netto,
    3. totale dei ricavi caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi. A decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la

sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%

- b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Precisato che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.12.2019 "Adozione del Piano di razionalizzazione periodica e attuazione del precedente Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Azzanello in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 TUSP";

Individuate, a seguito della verifica dell'applicabilità delle cause di esclusione e del controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" esercitato dal Comune sulle proprie partecipate, il "Gruppo amministrazione pubblica Comune di Azzanello" secondo quanto inserito nella tabella seguente:

Ragione Sociale	% partecipazione	
Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) in liquidazione	3,077	Ente strumentale partecipato
Azienda Sociale Cremonese	0,62	Ente strumentale partecipato
Casalasca Servizi SPA	0,05	Società non a totale partecipazione pubblica
Parco Oglio Nord	1,40	Ente pubblico
Padania Acque SPA	0,70161	Società a totale partecipazione pubblica

Per il Comune di Azzanello i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2016 (ultimo rendiconto approvato) sono i seguenti:

Parametro	Anno 2019 euro	Soglia di rilevanza 10%
Totale attivo	4.166.582,75	416.658,28
Patrimonio netto	3.283.453,50	328.345,35
Totale ricavi caratteristici	572.803,97	57.280,40

Verificato in base ai parametri per le partecipazioni inserite nel Gruppo Comune di Azzanello, con riferimento ai dati relativi al 2016 (ultimo bilancio approvato):

	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici	Motivazioni
Soglia di rilevanza 10%	416.658,28	328.345,35	57.280,40	
Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) - in	5.783.000,00	- 1.033.311,00	0,00	Si ritiene di consolidare il bilancio della società al fine di garantire la significatività del bilancio

liquidazione				consolidato del Comune di Azzanello
Azienda Sociale Cremonese	4.966.816,00	77.878,00	7.729.903,00	
Parco Oglio Nord	7.399.849,40	6.471.176,53	833.254,51	
Padania Acqua Spa	264.649.590,00	45.312.597,00	57.003.217,00	

Ravvisato che:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano potranno essere oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed altresì per aggiornare le soglie di rilevanza qualora queste alterino la composizione dell'elenco dei soggetti da consolidare;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;

Considerato che:

- agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento deve essere trasmessa apposita comunicazione dell'inserimento nell'ambito del bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2018;
- l'Amministrazione Comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato avviando un percorso che consenta l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo.

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

### **DELIBERA**

1. di approvare i seguenti elenchi previsti dal principio contabile applicato 4.4 concernente il bilancio consolidato, redatti nei termini di cui in premessa:

ELENCO 1	
Partecipazioni che compongono, con il Comune di Azzanello il "Gruppo amministrazione pubblica comune di Azzanello"	
1	Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione
2	Azienda Sociale Cremonese
3	Parco Oglio Nord
4	Padania Acque Spa

ELENCO 2	
Enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate che rientrano nel bilancio consolidato del Comune di Azzanello	
1	Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione
2	Azienda Sociale Cremonese
3	Parco Oglio Nord
4	Padania Acque Spa

2. di dare atto che:
  - entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
  - la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
  - agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento deve essere trasmessa apposita comunicazione dell'inserimento nell'ambito del bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2018 e ai medesimi enti, organismi e società dovranno essere trasmesse le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
3. di comunicare con la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
4. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

Indi,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;  
Con separata ed unanime votazione favorevole;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Arsenio MOLASCHI

Il Segretario Comunale  
f.to Raffaele Pio Grassi

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09.10.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
f.to Raffaele Pio Grassi

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000.  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 24-09-2020.

Il Segretario Comunale  
f.to Raffaele Pio Grassi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09.10.2020

Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Pio Grassi

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**PARERE**

**Deliberazione G.C. n. 27 del 24-09-2020**

<b>Oggetto:</b>	<b>BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI/SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E IL GRUPPO COMPRESO NEL BILANCIO CONSOLIDATO (PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO).</b>
-----------------	---

**PARERI OBBLIGATORI**  
**(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 24-09-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
F.to Raffaele Pio Grassi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Arsenio Molaschi